

# RIFORMA STRADALE 2010

*di Stefano Manzelli ed Enrico Santi*

=====

## INDICE:

- Guida alterata:	alcol	pag. 2
	droghe	pag. 3
- Eccesso di velocità		pag. 5
- Multe automatiche e nuove tecnologie		pag. 7
- Patente di guida al restyling		pag. 8
- Neopatentati		pag. 11
- Patente a punti con ricarica		pag. 13
- Permesso di guida a ore		pag. 16
- Nuove targhe e documenti di circolazione		pag. 17
- Notifica dei verbali in tempi brevi		pag. 19
- Multe a rate		pag. 20
- Mezzi pesanti sotto osservazione		pag. 21
- Ciclomotori e microcar		pag. 23
- Autoscuole		pag. 25
- Le nuove sanzioni		pag. 26
- Pubblicità		pag. 27
- Le altre novità		pag. 28
- Entrata in vigore		pag. 30

*riproduzione riservata*

## GUIDA ALTERATA

### ALCOL

#### Tolleranza zero per giovani neopatentati e professionisti

Viene introdotto l'obbligo del tasso alcolemico zero per i giovani fino a ventuno anni, i neopatentati di categoria B nei primi tre anni di patente, i conducenti professionali che esercitano l'attività di trasporto di persone o cose e i conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati. Il nuovo articolo 126-bis cds prevede un articolato sistema sanzionatorio. Per un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l scatterà la sanzione di 155 euro, raddoppiata se il conducente provocherà un incidente stradale. Con un tasso superiore a 0,5 g/l e inferiore a 0,8 g/l si applicherà l'incremento di un terzo delle sanzioni amministrative previste per gli altri conducenti dall'art. 186, c. 2, lett. a), nel frattempo depenalizzato. Per una concentrazione alcolemica superiore a 0,8 o 1,5 g/l scatterà l'aumento da un terzo alla metà delle sanzioni normalmente previste rispettivamente dall'art. 186, c. 2, lett. b) e dall'art. 186, c. 2, lett. c). Inoltre, in caso di alterazione superiore a 1,5 g/l sarà sempre disposta la revoca della patente di guida per i conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati. Per i giovani fino a 21 anni, i neopatentati e gli altri conducenti professionali la revoca è prevista solo in caso di recidiva nel triennio. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporterà le sanzioni penali pene previste dall'art. 186, c. 2, lett. c) (guida con tasso superiore a 1,5 g/l), aumentate da un terzo alla metà. La condanna comporta la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo; se questo appartiene a persona estranea al reato in luogo della confisca viene raddoppiata la sospensione della patente. In caso di condanna nei due anni precedenti per lo stesso reato, verrà sempre disposta la revoca della patente di guida. Il minore di 18 anni trovato alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche potrà conseguire la patente di categoria B soltanto a 19 anni (per un tasso alcolemico rilevato compreso fra 0 e 0,5 g/l) o a 21 anni (per un tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 g/l). Questa disposizione interesserà anche i conducenti di motorini e ciclomotori che dovranno quindi fare molta attenzione con gli alcolici a partire dalla pubblicazione della riforma in gazzetta ufficiale.

**Depenalizzazione dell'ebbrezza leggera.** Viene depenalizzata la guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: il conducente è soggetto alla sanzione pecuniaria di 500 euro e alla sospensione della patente da tre a sei mesi; tali modifiche avranno effetto anche per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge, secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 2, del codice penale (*"nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali"*). Considerando che, conseguentemente alla predetta depenalizzazione e in applicazione del principio del favor rei, in caso di accertamento solo sintomatico dello stato di ebbrezza alcolica si applicherà una sanzione semplicemente amministrativa, si produrrà un'evidente anomalia con riferimento al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti: tale rifiuto, infatti, sanzionato penalmente, si porrebbe a presidio di una disposizione sanzionata invece solo amministrativamente.

**Tasso alcolemico oltre 1,5 g/l.** In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la durata minima dell'arresto passa da tre a sei mesi, mentre il massimo resta fissato a un anno.

**Ebbrezza e incidenti.** Mano pesante contro il conducente che, in stato d'ebbrezza alcolica, provoca un incidente stradale: le sanzioni (non più le pene) sono raddoppiate, il fermo amministrativo sale da novanta a centottanta giorni, mentre se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l scatta la revoca della patente. Dal punto di vista procedurale, la certificazione relativa all'accertamento del tasso

alcolemico effettuato dalle strutture sanitarie deve essere trasmessa dall'organo di vigilanza stradale al prefetto.

**Lavoro di pubblica utilità.** Per le ipotesi di guida alterata dovuta all'assunzione di alcol o droghe, che non sia stata causa di incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000. Il lavoro consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggiungendo 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità; in caso di svolgimento positivo dell'attività, il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e dispone la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

**Nuove regole per la vendita e la somministrazione di alcol.** Nelle aree di servizio delle autostrade è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. Per quanto riguarda invece le bevande superalcoliche, ne risulta vietata la vendita per asporto dalle ore 22 alle ore 6 e la somministrazione in qualsiasi fascia oraria. La riforma prevede sanzioni pecuniarie comprese fra 2.500 e 7.000 euro o fra 3.500 e 10.500 euro a seconda che siano violate le disposizioni sulla vendita o sulla somministrazione. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (compresi gli esercizi in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti), nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici oppure nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, dovranno interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non potranno riprenderla nelle tre ore successive. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato dovranno interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6. Sono poi state introdotte limitazioni allo svolgimento negli stabilimenti balneari di feste con balli e somministrazione scontata di bevande alcoliche. Tali intrattenimenti potranno avere luogo soltanto fra le ore 17 e le ore 20 fatte salve, però, le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento nelle ore serali e notturne. L'inosservanza delle nuove disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche da parte degli esercizi muniti della licenza di cui all'art. 86 del T.u.l.p.s., degli esercizi di vicinato e degli stabilimenti balneari comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. In caso di contestazione di due distinte violazioni nel corso di due anni verrà disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione da sette a trenta giorni. Per i soggetti muniti della licenza prevista dall'art. 86 del Tulp, che proseguano l'attività oltre le ore 24, la riforma prevede l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle ministeriali sulle assunzioni di bevande alcoliche; in caso contrario, scatterà la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro.

## **DROGHE**

**Guida con droghe.** Scatta un inasprimento delle sanzioni e delle pene in caso di guida alterata per l'assunzione di droghe: arresto di sei mesi (anziché tre), sospensione della patente per un periodo da un anno a due anni (anziché da sei mesi a un anno), che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato, revoca della patente se si provoca un incidente stradale, confisca del veicolo salvo che questo appartenga a persona estranea al reato; per i conducenti soggetti all'obbligo del tasso alcolemico zero, le predette sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. La patente viene sempre revocata ai conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati, mentre per gli altri conducenti la revoca è prevista solo con la recidiva nel triennio.

**Controlli stradali facilitati.** Il controllo della guida alterata dalla droga è reso particolarmente difficoltoso dalla mancanza di uno strumento universale come l'etilometro in grado di certificare subito l'alterazione sulla strada. Per cercare di recuperare forza e credibilità dell'azione di polizia, in attesa che la tecnologia evolva verso dotazioni strumentali più evolute, la riforma intende potenziare l'utilizzo dei precursori, ovvero strumenti portatili non invasivi facilmente manovrabili. La novella interviene proprio in questa fase, con una modifica ad hoc dell'art. 187 cds. Se l'accertamento preliminare ha dato esito positivo ovvero la polizia ha comunque ragionevole motivo di ritenere che il conducente è alterato dalla droga, il personale medico potrà procedere ad accertamenti clinico-tossicologici ovvero a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale. Si tratta peraltro di un esame invasivo assolutamente complesso. Per questo motivo con decreto ministeriale dovranno essere definite le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti da impiegare. Lo stesso decreto potrà prevedere e disciplinare gli accertamenti sulla guida drogata anche su campioni di fluido del cavo orale, anziché su campioni di mucosa. E questo agevolerà senz'altro i controlli di polizia stradale.

<b>Alcol e droghe</b>	<b>norme in vigore</b>	<b>modifiche introdotte dalla riforma</b>
Tasso alcolemico consentito	Fino a 0,5 g/l per tutti i conducenti	- Tasso zero per per i giovani fino a 21 anni, i neopatentati di categoria B, i conducenti professionali e i conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati - Fino a 0,5 g/l per gli altri conducenti
Tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l	È reato	È illecito amministrativo
Guida con droghe	- Accertamenti non invasivi - Successivamente (e a certe condizioni) prelievo di liquidi biologici presso strutture sanitarie	- Accertamenti non invasivi - Successivamente (e a certe condizioni) prelievo di mucosa del cavo orale (ma un decreto da emanare potrà prevedere il prelievo di fluido del cavo orale) - Prelievo di liquidi biologici presso strutture sanitarie se il prelievo dal cavo orale non può essere effettuato oppure in caso di rifiuto del conducente

## **ECESSO DI VELOCITÀ**

**Nuove regole per l'autovelox.** Per tutte le violazioni dei limiti di velocità accertate mediante l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento oppure attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002, convertito dalla legge n. 168 1° agosto 2002, i relativi proventi devono essere ripartiti in misura uguale fra l'ente dal quale dipende l'organo accertatore e l'ente proprietario della strada (o gli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39 del decreto del presidente della repubblica n. 381 del 22 marzo 1974), restando comunque escluse le strade in concessione. Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al personale. Gli enti diversi dallo Stato utilizzeranno la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali dovranno trasmettere in via informatica al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell'interno una relazione in cui devono essere indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza (derivanti da tutte le violazioni) e gli interventi realizzati in conseguenza di tali risorse. In caso di mancato invio della relazione o di non corretto impiego dei proventi, la relativa percentuale sarà ridotta del 30% annuo. Le nuove disposizioni sulla suddivisione dei proventi dell'autovelox si applicheranno a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione di un decreto attuativo che dovrà fissare le regole specifiche per il versamento dei proventi e le modalità di trasmissione della relazione del comune.

Con lo stesso decreto che determinerà le regole relative ai proventi ripartiti, verranno essere definite anche le modalità di posizionamento e utilizzo di autovelox e telelaser, che fuori dei centri abitati non potranno essere installati a una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

**Privati fuori gioco almeno in parte.** Un freno all'ingerenza troppo diretta dei privati nella gestione delle infrazioni stradali deriverà dall'applicazione del nuovo art. 63 della riforma. Comuni e province potranno effettuare attività di polizia stradale ovvero rilevare infrazioni esclusivamente "mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale". In pratica è la fine definitiva dei contratti capestro che alcuni comuni hanno accettato per attivare controlli seriali del traffico trasferendo gran parte degli introiti sanzionatori ai privati che sostenevano gli investimenti per l'avvio degli impianti. Di certo ora sarà più difficile per le ditte private riscuotere denaro in proporzione al numero delle multe accertate.

**Nuove disposizioni sanzionatorie.** E' stata introdotta una diversa articolazione delle sanzioni e delle decurtazioni di punti per chi non rispetta i limiti di velocità. Scende da 5 a 3 punti la decurtazione per chi supera i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h. Tra 40 e 60 km/h oltre il limite consentito, la multa aumenta da 370 a 500 euro, ma scendono da 10 a 6 i punti tagliati sulla patente e non scatta più l'inibizione alla guida dalle ore 22 alle ore 7 per tre mesi dopo la restituzione della patente sospesa. Invece in caso di velocità in eccesso di 60 km/h rispetto al limite massimo, la multa sale da 500 a 779 euro, restando invariata la decurtazione di dieci punti sulla licenza di guida. La possibilità, già prevista dal codice della strada, di innalzare a 150 km/h il limite nelle autostrade a tre corsie, oltre alla corsia di emergenza, per ogni senso di marcia, a condizione che lo consentano le condizioni di traffico e atmosferiche e i dati di incidentalità, viene ulteriormente ristretta ai tratti in cui sono installati effettivamente i tutor.

<b>AUTOVELOX E TELELASER</b>	<b>vecchie regole</b>	<b>nuove regole</b>
Attribuzione dei proventi	100% all'ente da cui dipende l'organo accertatore	50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore e 50% all'ente proprietario della strada (escluse le strade in concessione)
Autovelox	Modalità di utilizzo definite dalla direttiva del ministero dell'interno del 14.08.2009	Verrà emanato un nuovo decreto ministeriale. Fuori dei centri abitati dovranno essere installati ad almeno un km. dal segnale che impone il limite di velocità. Gli enti locali potranno utilizzare solo strumenti di loro proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, esclusivamente con l'impiego del personale di polizia locale.
Eccesso di velocità fino a 10 km/h oltre il limite	38 euro 0 punti	38 euro 0 punti
Eccesso di velocità fra 10 e 40 km/h oltre il limite	155 euro 5 punti	155 euro 3 punti
Eccesso di velocità fra 40 e 60 km/h oltre il limite	370 euro 10 punti sospensione della patente da 1 a 3 mesi inibizione alla guida dalle ore 22 alle ore 7 per tre mesi dopo la restituzione della patente	500 euro 6 punti sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Eccesso di velocità di 60 km/h oltre il limite	500 euro 10 punti sospensione della patente da 6 a 12 mesi	779 euro 10 punti sospensione della patente da 6 a 12 mesi

## MULTE AUTOMATICHE E NUOVE TECNOLOGIE

**Nuovi controlli senza frontiere.** L'uso di telecamere o altri dispositivi, già previsto per il controllo a distanza degli accessi abusivi alle zone a traffico limitato e del transito sulle corsie riservate viene esteso ed espressamente consentito anche per il controllo degli accessi non autorizzati alle aree pedonali ai centri storici e alle strade riservate. In tali casi, gli impianti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, la cui presenza non è necessaria se le apparecchiature sono state omologate o approvate per il funzionamento in modo completamente automatico. Ma viene anche consentito l'accertamento a distanza di ulteriori infrazioni del codice della strada. Infatti, specifica il nuovo art. 201 cds, mediante apparecchiature o dispositivi omologati potranno essere rilevate anche le violazioni relative alla velocità pericolosa, alla guida contromano, all'uso del casco protettivo, al trasporto sui mezzi a due ruote e alla circolazione con veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo. La presenza degli organi di polizia stradale non è necessaria qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Gli strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e potranno essere installati e utilizzati, fuori dal centro abitato, solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, secondo le direttive del Ministero dell'interno.

**Semafori laser riabilitati.** Legalizzate alcune applicazioni e tecnologie applicate ai semafori. Con un apposito decreto ministeriale saranno definite le caratteristiche per l'omologazione e l'installazione degli impianti per regolare la velocità, degli impianti che si attivano al rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo e dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici. In sostanza si tratta di una sanatoria delle diffuse installazioni stradali.

**Pannelli velocità via libera.** Via libera all'utilizzo dei display luminosi utilizzati ai margini delle strade per evidenziare la velocità degli utenti. Con la riforma i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito vengono inclusi fra i segnali luminosi elencati dall'art. 41 del codice stradale. Anche in questo caso si tratta di regolarizzare situazioni già ampiamente sfruttate.

TELECAMERE	vecchie regole	nuove regole
Aree pedonali Strade riservate	Non previsto l'utilizzo dei dispositivi automatici di accertamento	Consentito l'utilizzo dei dispositivi automatici di accertamento
Velocità pericolosa Guida contromano Uso del casco protettivo Trasporto sui mezzi a due ruote Circolazione con veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo	Non previsto l'accertamento a distanza	Consentito l'accertamento a distanza su alcuni tratti di strada individuati dai prefetti

## **PATENTE DI GUIDA AL RESTYLING**

**La guida accompagnata per i diciassetenni.** Previo rilascio di un'apposita autorizzazione, potranno esercitarsi alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione di qualunque tipo di rimorchio, i minori che hanno compiuto diciassette anni e sono già titolari di patente di categoria A1. A condizione che siano accompagnati da un conducente in possesso di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni e nel rispetto delle limitazioni previste per i neopatentati, senza passeggeri a bordo. La guida accompagnata dovrà essere preceduta da almeno dieci ore di corso pratico di guida presso un'autoscuola, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizioni di visione notturna. Sul veicolo deve essere apposto un contrassegno con la sigla "GA". Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie l'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o tutoriale. Uno specifico decreto ministeriale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge dovrà attuare le nuove disposizioni in materia di guida accompagnata, stabilendo in particolare a quali condizioni potrà essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione.

### **Rilascio della patente.**

Esami di guida. Entro il termine di validità dell'autorizzazione a esercitarsi alla guida vi è la possibilità di ripetere, per una volta, l'esame pratico. L'esercitazione alla guida deve essere preceduta dal superamento di una prova di controllo delle cognizioni da effettuarsi entro sei mesi dalla presentazione della domanda per il conseguimento della patente; entro tale periodo non potranno essere espletate più di due prove. Chi intende conseguire la patente di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna con l'istruttore dell'autoscuola, secondo modalità che devono essere definite da un decreto ministeriale da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Attestazione del non abuso di alcol e droghe. Per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria o del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, nell'ambito dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici, l'interessato dovrà esibire apposita certificazione da cui risulta il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo modalità che saranno definite da un decreto ministeriale. La stessa certificazione dovrà essere presentata dai conducenti professionali che esercitano l'attività di trasporto di persone o cose, dai conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute; inoltre, deve essere esibita dai soggetti titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincide con quello della patente. La certificazione dovrà tener conto dei precedenti morbosi dichiarati da un certificato del medico di fiducia.

Requisiti morali. L'art. 116, c. 1, del codice della strada è stato modificato in modo da includere specificamente fra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche chi, per motivi di tutela della sicurezza pubblica, è sottoposto al divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore ai sensi dell'art. 75-bis, c. 1, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del presidente della repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990.

Non può conseguire nuovamente la patente di guida chi ha subito per la seconda volta la revoca con sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo dovuto alla guida con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o sotto l'effetto di droghe.

Minorenni alticci. Attenzione a non essere stati trovati alticci alla guida di un veicolo a due ruote, se minorenni. In questo caso, specifica l'art. 186-bis/7° cds, se l'abuso è modesto l'aspirante potrà



conseguire la patente solo a 19 anni. Se invece si tratta di una alterazione superiore a 0,5 g/l di alcol nel sangue, l'interessato dovrà attendere il compimento dei 21 anni prima di poter conseguire la patente.

Autotrasportatori stranieri. La riforma prevede che può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente che è:

- titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'art. 136, c. 2, del codice della strada, oppure titolare di una patente che scada di validità, rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità;
- dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia
- titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta
- anagraficamente residente in Italia da oltre un anno.

Al momento del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata.

**Rinnovo ma non per tutti.** Nelle more del procedimento di rinnovo della patente di guida, gli uffici della motorizzazione possono rilasciare, una volta sola, un permesso di guida provvisorio al titolare di patente chiamato a sottoporsi alla prescritta visita medica presso le commissioni mediche locali. Il permesso è valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. Questa disposizione consentirà di tirare un sospiro di sollievo in particolare ai malati di malattie croniche come il diabete, spesso in affanno per la gestione burocratica del controllo periodico.

Limiti d'età. La soglia massima di sessantacinque anni per guidare autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. può ora essere elevata fino a sessantotto anni se il conducente consegue uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. Con questo stesso attestato può salire a sessantotto anni (non più solo fino a sessantacinque anni) anche il limite d'età di sessanta anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Chi ha superato ottanta anni potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, solo qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale in seguito a una visita medica specialistica biennale finalizzata ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici. Una decisiva complicazione questa per gli anziani conducenti.

**Revisione con stretta.** I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia devono ora comunicare alla motorizzazione civile, ai sensi del riformato articolo 128 cds, i casi di coma superiore a quarantotto ore; conseguentemente, sarà poi disposta la revisione della patente per i pazienti. La successiva idoneità alla guida sarà valutata dalla commissione medica locale, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. La revisione della licenza di guida scatta inoltre nei confronti del conducente rimasto coinvolto in un incidente stradale con lesioni gravi alle persone, se a suo carico viene contestata una violazione che comporta la sospensione della patente. La revisione si attiva anche quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione dalla quale consegue la sospensione della patente. Se il titolare della licenza non si sottopone nei termini prescritti agli accertamenti conseguenti alla revisione, scatterà la sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole.

**Sospensione e revoca della patente.** Aumenta da uno a due anni il periodo di attesa per poter conseguire una nuova patente revocata; tale periodo di interdizione sale però a tre anni se la revoca viene disposta per la guida alterata sotto l'effetto di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa della nuova direttiva patenti, coloro ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre questi veicoli. Costituisce giusta causa di licenziamento, conclude

l'art. 219 cds, la revoca della patente di guida ai conducenti professionali che esercitano l'attività di trasporto di persone o cose e ai conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati conseguente alla guida alterata. Nelle ipotesi di reato che prevedono la sospensione o revoca della patente, questa deve essere ritirata immediatamente dall'organo accertatore e inviata entro dieci giorni al prefetto, che può disporre la sospensione fino a un massimo di due anni. In caso di reati per danni alle persone derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del codice della strada, la patente viene ritirata e inviata al prefetto, il quale può sospendere la licenza di guida fino a un massimo di tre anni. Nei casi in cui è previsto il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida e la decurtazione di punti in seguito alla violazione commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative accessorie e il taglio dei punti si applicano al certificato di idoneità alla guida ovvero alla patente posseduta. Non rischierà più nulla in tal senso però il ciclista patentato con le modifiche introdotte all'art. 219-bis cds. Scatterà invece la revoca della patente anche per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade o strade extraurbane principali, invertirà il senso di marcia o percorrerà la carreggiata nel senso opposto a quello consentito.

## NEOPATENTATI

**Limitazioni alla guida.** Fissati nuovi parametri circa la potenza dei veicoli idonei alla circolazione dei neopatentati. Per il primo anno dalla data del rilascio della patente di categoria B non sarà consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t rispetto al precedente limite di 50 kw/t. Inoltre, per i veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) viene imposta un'ulteriore restrizione, riferita alla potenza massima di 70 kw. Le nuove limitazioni si applicheranno soltanto alle patenti di guida rilasciate dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge. Da notare che anche questo condivisibile allargamento del parco veicoli a disposizione dei neopatentati, con il nuovo limite di potenza assoluto, è forse destinato ad ulteriori rinvii in linea con le precedenti ripetute proroghe che di fatto ne hanno impedito fin d'ora l'entrata in vigore.

**Sospensione della patente.** Se nei primi tre anni dalla data di conseguimento della licenza di categoria B il neopatentato commetterà una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la durata della sospensione verrà aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le successive infrazioni. Tali disposizioni si applicheranno per cinque anni anziché tre, qualora la prima sospensione venga disposta per un periodo superiore a tre mesi. Queste disposizioni relative alla sospensione della licenza di guida si applicheranno anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B; si applicheranno invece dalla data di conseguimento della patente di categoria B se la patente di categoria B è stata conseguita successivamente a quella di categoria A.

**Guida con alcol e altre restrizioni.** Scatta l'obbligo del tasso alcolemico zero per i neopatentati, lo prevede il nuovo articolo 186-bis cds. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato guidare in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche. Restano valide le altre restrizioni già in vigore per i neofiti del volante, che per i primi tre anni dal conseguimento della licenza di categoria B non possono superare la velocità di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle superstrade. Un colpo al cerchio ed uno alla botte. I neopatentati, che nei primi tre anni dal rilascio della patente rischiano la decurtazione raddoppiata, potranno beneficiare, sempre nei primi tre anni, in assenza di taglio di punti, dell'accredito di un punto all'anno, oltre al già previsto bonus di due punti ogni due anni valido per tutti i patentati.

NEOPATENTATI	vecchie regole	nuove regole
Rapporto potenza/tara per i titolari di patente di categoria B nel primo anno dopo il rilascio	Ai titolari di patente rilasciata dal 01.01.2011 non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t	Ai titolari di patente rilasciata dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t
Potenza massima per i titolari di patente di categoria B nel primo anno dopo il rilascio		70 kw
Sospensione della patente di categoria B nei primi tre anni dalla data di conseguimento		Nei primi 3 anni sospensione aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le successive infrazioni. L'aumento si applica per 5 anni se la prima sospensione è disposta per più di 3 mesi.

## PATENTE A PUNTI CON RICARICA

**Più facile perdere punti e a volte ricaricare.** Dovrà sottoporsi nuovamente all'esame di idoneità tecnica non solo chi subisce l'azzeramento dei punti, ma anche chi, dal momento della notifica della prima violazione che ha provocato la perdita di almeno cinque punti, commetta, nei successivi dodici mesi, altre due violazioni non contestuali, ciascuna delle quali comporti la decurtazione di almeno cinque punti.

Non è più sufficiente frequentare un corso di aggiornamento per riacquistare punti. Diventa obbligatorio superare anche una prova d'esame secondo modalità che dovranno essere individuate con un decreto ministeriale da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Con un ulteriore decreto ministeriale dovrà essere definito per quali violazioni del codice stradale, che comportano la decurtazione di punti sulla patente, la frequenza a un corso di guida sicura avanzata consenta di recuperare fino a un massimo di cinque punti. Patenti estere. Le diminuzioni di punteggio avranno effetto per tutti i conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato estero. Il provvedimento di inibizione alla guida per gli autisti con patente estera che hanno subito un taglio di venti punti entro un arco temporale massimo di tre anni deve essere emesso dal prefetto del luogo in cui è stata accertata l'ultima violazione ed essere notificato all'interessato secondo le disposizioni dell'art. 201 del codice della strada. Il conducente titolare di patente straniera che circola durante il periodo di inibizione alla guida subisce la multa da 1.842 a 7.369 euro, un'ulteriore inibizione per quattro anni, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e, in caso di reiterazione, la confisca amministrativa.

PATENTE A PUNTI	vecchie regole	nuove regole
Obbligo di sottoporsi nuovamente all'esame di idoneità tecnica	Scatta quando: - si subisce l'azzeramento dei punti	Scatta quando: - si subisce l'azzeramento dei punti - se, dopo la perdita di almeno 5 punti, si commettono nei successivi 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali, ciascuna delle quali comporti la decurtazione di almeno 5 punti
Riacquisto dei punti mediante il corso di aggiornamento	È sufficiente frequentare il corso	Oltre a frequentare il corso occorre superare una prova d'esame
Inibizione alla guida per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero	Non è disciplinata l'adozione del provvedimento di inibizione.  Non sono previste sanzioni per chi guida durante il periodo di inibizione	Il provvedimento deve essere emesso dal prefetto del luogo in cui è stata accertata l'ultima violazione.  Sono introdotte sanzioni pecuniarie e accessorie per chi guida durante il periodo di inibizione.
Neopotentati	Decurtazione raddoppiata nei primi 3 anni dal rilascio della patente. Bonus di 2 punti ogni 2 anni senza decurtazioni.	Decurtazione raddoppiata nei primi 3 anni dal rilascio della patente. Bonus di 2 punti ogni 2 anni senza decurtazioni. Bonus di 1 punto all'anno in assenza di decurtazioni.

**Nuove decurtazioni.** Rimodulate le entità delle decurtazioni per alcune violazioni stradali. Scende da 5 a 3 punti la decurtazione per chi supera i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h. Tra 40 e 60 km/h oltre il limite consentito scendono da 10 a 6 i punti tagliati sulla patente; mentre invece resta invariata la decurtazione di dieci punti sulla licenza di guida in caso di velocità in eccesso di 60 km/h rispetto al limite massimo. Con la riscrittura degli articoli 174 e 178 del codice della strada, subiscono importanti modifiche anche le decurtazioni di punti correlate ai tempi di guida e riposo dei conducenti professionali di veicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Viene poi introdotta la decurtazione di 2 punti per la violazione di cui all'art. 188, c. 4, del codice stradale, commessa da chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide senza avere il contrassegno per invalidi o facendone un uso improprio. Resta la decurtazione di due punti già prevista per la violazione dell'art. 158, c. 2, lett. g), compiuta da chi parcheggia negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. Infine, sale da 5 a 8 punti la decurtazione per chi non dà la precedenza ai pedoni che transitano su attraversamenti pedonali e agli invalidi e aumenta e da 2 a 4 punti la decurtazione per il conducente che, sulle strade prive di attraversamenti pedonali, non dà la precedenza ai pedoni che hanno già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata. Non si applica più la decurtazione di 10 punti per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade o strade extraurbane principali, inverte il senso di marcia o attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; per tali violazioni scatta ora la revoca della patente.

DECURTAZIONI DI PUNTI	vecchie regole	nuove regole
Eccesso di velocità	Oltre il limite: - fino a 10 km/h: 0 punti - da 10 a 40 km/h: 5 punti - da 40 a 60 km/h: 10 punti - oltre 60 km/h: 10 punti	Oltre il limite: - fino a 10 km/h: 0 punti - da 10 a 40 km/h: 3 punti - da 40 a 60 km/h: 6 punti - oltre 60 km/h: 10 punti
Attività di trasporto di persone o cose	2 punti per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo	Rimodulazione delle decurtazioni in rapporto all'entità della durata temporale della violazione rispetto ai tempi di guida e riposo
Spazi e strutture riservate ai veicoli al servizio di persone invalide	Violazioni: - art. 158, c. 2, lett. g): 2 punti - art. 188, c. 4: 0 punti	Violazioni: - art. 158, c. 2, lett. g): 2 punti - art. 188, c. 4: 2 punti
Mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali e agli invalidi	5 punti	8 punti
Mancata precedenza ai pedoni sulle strade prive di attraversamenti pedonali	2 punti	4 punti

**Ciclisti indisciplinati patente salva.** Dopo tanto clamore è stata finalmente risolta la questione del taglio dei punti per chi circola in maniera negligente a bordo di un velocipede e comunque di un qualsiasi veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. Con la nuova formulazione dell'art. 219-bis del codice stradale solo il conducente del ciclomotore verrà attratto all'interno del sistema sanzionatorio introdotto dalla patente a punti, e inoltre potrà subire decurtazioni, sospensione e

revoca dell'autorizzazione alla guida. Sia che il conducente circoli munito di patentino o con la normale patente di guida. Cesserà così, con un semplice tratto di penna, qualsiasi interferenza del sistema punitivo previsto dall'art. 126-bis per coloro che commettono infrazioni a bordo di semplici biciclette o veicoli a trazione animale.

## **PERMESSO DI GUIDA A ORE**

In caso di violazione del codice stradale, per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente, il titolare può chiedere al prefetto, entro cinque giorni dal ritiro effettuato dall'organo di vigilanza stradale, un permesso per guidare in determinate fasce orarie (al massimo tre ore al giorno, per motivi di lavoro, se è impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri oppure se deve assistere una persona disabile). Per l'esame della richiesta il prefetto è tenuto a valutare tali motivi documentati, oltre alla gravità della violazione commessa e al pericolo che potrebbe derivare dall'ulteriore circolazione dell'interessato. In caso di accoglimento della richiesta, il conducente verrà autorizzato a guidare per non più di tre ore al giorno, con precisa indicazione delle fasce orarie e dei giorni. Nel contempo, però, il periodo di sospensione della patente subirà l'aumento per un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali viene autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'autorizzazione alla guida in caso di sospensione della licenza può essere concessa una sola volta. Chi cirolerà in difformità dalle prescrizioni del prefetto è punito con le stesse sanzioni previste per chi guida con la patente sospesa: multa da 1.842 a 7.369 euro (non è consentito il pagamento in misura ridotta), revoca della patente, fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e, in caso di reiterazione, confisca amministrativa.

## **NUOVE TARGHE E DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE**

**Trasparenza nell'intestazione dei veicoli.** Grossi guai in arrivo per chi sarà sorpreso a circolare con un mezzo intestato a prestanome o soggetti atipici rappresentati per esempio da commistioni tra persone fisiche e persone giuridiche. Ma sarà anche la fine delle intestazioni a soggetti incapaci o minori e delle formalizzazioni non più aggiornate al solo scopo di oscurare la disponibilità dei veicoli. La fine delle intestazioni fittizie, sancita dal nuovo articolo 94-bis del codice, comporterà innanzitutto il riordino di numerose situazioni di comodo che negli anni hanno consentito abusi assicurativi, fiscali e amministrativi. In pratica non potranno più essere rilasciate carte di circolazione senza una chiara identificazione del soggetto responsabile. In tutte le ipotesi di variazione nominativa dell'intestatario del libretto di circolazione oppure derivanti anche da una mera disponibilità di terzi del veicolo (per un periodo superiore a trenta giorni), sarà obbligatorio effettuare una comunicazione tempestiva alla motorizzazione per non incorrere nella sanzione di 653 euro. Lo stabilisce il nuovo art. 94 cds che rinvia ad un apposito regolamento la puntuale applicazione della normativa che consentirà, tra l'altro, di identificare chiaramente il soggetto responsabile della circolazione anche in caso di fusioni societarie, comodati e noleggi a lungo termine. Ma anche di assegnare formalmente agli organi di polizia, quando possibile, i veicoli sequestrati ed in attesa di confisca.

**Passaggi di proprietà con annotazioni doc.** Un freno alle manovre burocratiche elusive della trasparenza amministrativa sarà introdotto anche in materia di agenzie di consulenza automobilistica. Per evitare le criticità che si sono manifestate nel meccanismo del rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione, previsto dall'art. 7 della legge 264/1991 è stata introdotta una modifica ad hoc all'art. 92 del codice della strada. Con la riforma l'agenzia di pratiche auto ad ogni richiesta burocratica dovrà sempre trattenere il documento di circolazione rilasciando, per una sola volta, una ricevuta della durata di 30 giorni, non rinnovabile. Entro questo termine le agenzie di consulenza dovranno mettere a disposizione dell'interessato il documento aggiornato o un suo estratto ufficiale. In ogni caso la ricevuta consentirà la circolazione temporanea del veicolo nella misura in cui ne sussistano a monte le condizioni legittimanti.

**La targa personale ma non personalizzabile.** Rappresenta una vera e propria rivoluzione quella della targa personale introdotta con un tratto di penna nel nuovo articolo 100 del codice stradale. Tutte le nuove targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi diventano personali e non potranno essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo. In caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione, il manufatto dovrà essere trattenuto dal titolare. Ma non si tratterà però di una targa personalizzata. L'utente non potrà quindi richiedere particolari intestazioni ma solo accettare il codice alfanumerico generato dal sistema. Gli effetti pratici di questa importante modifica saranno tutto sommato limitati ad una possibile riduzione dei costi amministrativi derivanti da ogni nuova immatricolazione.

**In soffitta le targhe ripetitrici.** Non è facilmente comprensibile la bontà della modifica prevista all'attuale sistema della targa ripetitrice dei rimorchi che, pur essendo singolare in Europa, si caratterizza per una serie di benefici diretti sia per l'utenza che per la pubblica amministrazione. Fino all'entrata in vigore della riforma un rimorchio poteva essere facilmente trainato da chiunque apponendo la targa ripetitrice della motrice sul retro. In questo modo risultava sempre chiaro il responsabile della circolazione e non vi erano dubbi neanche in caso di infrazioni stradali accertate con dispositivi elettronici poiché a commettere l'infrazione può essere solo il veicolo a motore, non il rimorchio. Con le modifiche che la riforma ha introdotto agli artt. 100 e 103 del codice della



strada il rimorchio dovrà apporre sul retro solo la propria targa distintiva. Risulterà quindi difficile ricostruire la responsabilità stradale in caso per esempio di infrazioni accertate con sistemi automatici. Difficilmente l'esiguo risparmio sull'acquisto delle targhe ripetitrici potrà ripagare la complessa filiera burocratica che dovrà essere predisposta per identificare con certezza il responsabile della circolazione dei rimorchi.

**Ciclomotori.** I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, chiunque circolerà in violazione di questa regola sarà soggetto al pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro. Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può ora essere rilasciato con le prescrizioni relative all'obbligo di usare durante la guida lenti o determinati apparecchi correttivi.

**Burocrazia semplificata.** Con la conferma della validità della patente di guida, il competente ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri trasmette per posta al titolare non più il tagliando di convalida da applicare sulla licenza, ma un duplicato della patente con l'indicazione del nuovo termine di validità. L'interessato dovrà poi distruggere la patente scaduta di validità. Queste nuove regole non entreranno in vigore da subito, ma soltanto dopo l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

## NOTIFICAZIONE DEI VERBALI

**Mancata contestazione immediata.** Viene ridotto da centocinquanta a novanta giorni il periodo concesso agli organi accertatori per la notificazione postale delle multe stradali violazioni in caso di mancata contestazione immediata della violazione.

**Contestazione solo al trasgressore.** Qualora l'infrazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, diventa obbligatorio notificare il verbale anche al proprietario del veicolo o ai responsabili in solido entro cento giorni dall'accertamento. In tale ipotesi, dunque, considerata la disposizione di cui all'art. 201, c. 4, le spese di notificazione devono essere già computate e addebitate sulla strada anche per il verbale contestato direttamente al trasgressore.

NOTIFICAZIONE DEI VERBALI	vecchie regole	nuove regole
Mancata contestazione immediata	Il verbale deve essere notificato al proprietario o ai responsabili in solido entro 150 giorni dall'accertamento	Il verbale deve essere notificato al proprietario o ai responsabili in solido entro 90 giorni dall'accertamento
Contestazione immediata solo al trasgressore	Il verbale può essere notificato al proprietario o ai responsabili in solido entro 150 giorni dall'accertamento	Il verbale deve essere notificato al proprietario o ai responsabili in solido entro 100 giorni dall'accertamento

## MULTE A RATE

Pagamento a rate per i meno abbienti. Per le sanzioni di importo superiore a 200 euro l'interessato può chiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate e il reddito imponibile ai fini Irpef del nucleo familiare non sia superiore all'importo di 10.628,16 euro (che viene elevato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente con il soggetto richiedente). In attesa che venga emanato un decreto ministeriale che dovrà disciplinare le modalità di attuazione delle nuove regole sul pagamento frazionato delle multe stradali, la legge prevede che la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, al prefetto (per le violazioni accertate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri o da altri funzionari, ufficiali e agenti dello Stato), al sindaco (per le infrazioni accertate dalla polizia municipale) o al presidente della regione o della provincia (per le violazioni accertate da funzionari, ufficiali o agenti rispettivamente della regione e della provincia). La presentazione dell'istanza preclude la facoltà di ricorrere al prefetto o al giudice di pace. Entro novanta giorni l'autorità deve adottare un provvedimento di accoglimento o di rigetto (con la regola del silenzio-rigetto), che deve essere notificato sia all'interessato che al comando dal quale dipende l'organo accertatore. Si possono pertanto prospettare tre diverse ipotesi. Provvedimento di rigetto dell'istanza: il pagamento della sanzione pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Silenzio-rigetto: il pagamento della sanzione pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dal termine dal quale decorre il rigetto, che deve essere formalmente comunicato dall'autorità. Accoglimento: in base alle condizioni economiche del richiedente e all'importo della sanzione pecuniaria, il pagamento può essere ripartito fino a 12 rate (per le multe fino a 2.000 euro), 24 rate (per le multe fino a 5.000 euro) o 60 rate (per le multe oltre 5.000 euro), con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21, c. 1, del decreto del presidente della repubblica n. 602 del 29.09.1973; tali importi (così come quello della soglia minima di 200 euro per l'applicabilità della rateizzazione) saranno aggiornati ogni due anni con un decreto ministeriale. L'ammontare di ciascuna rata comunque non può essere inferiore a 100 euro. L'organo accertatore deve verificare la regolarità dei pagamenti rateali; il beneficio della rateizzazione decade in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate.

## MEZZI PESANTI SOTTO OSSERVAZIONE

**Tempi di guida e riposo con franchigia.** Subisce importanti modifiche la disciplina relativa ai tempi di guida e riposo dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Con l'ampia riscrittura degli articoli 174 e 178 del codice della strada, sono state anche rimodulate le sanzioni amministrative e le decurtazioni di punti. Con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, sia quelli muniti che quelli privi di cronotachigrafo, in luogo della sanzione fissa di 150 euro per il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa, viene introdotta una più ampia articolazione delle sanzioni pecuniarie. Complessivamente, subisce un più forte inasprimento sanzionatorio il mancato rispetto dei tempi minimi di riposo: la multa è di 200 euro, che sale a 350 euro, se il mancato riposo dura fra il 10% e il 20% oltre il limite, e a 400 euro, se la violazione è superiore al 20%. Invece, l'inosservanza dei periodi massimi di guida viene punita con la sanzione di 38 euro, che aumenta a 250 e 300 euro (a seconda che la violazione di oltre il 10% sia riferita rispettivamente ai limiti settimanali e ai limiti giornalieri), e a 400 euro (se, in generale, la violazione è superiore al 20%). La violazione delle disposizioni relative alle interruzioni comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 155 euro per i veicoli muniti di cronotachigrafo e di 250 euro per i veicoli privi di cronotachigrafo. Oltre alla consueta formale intimazione al conducente a non proseguire il viaggio, gli organi di polizia stradale dovranno anche ritirare i documenti di guida, che potranno essere restituiti solo dopo che il conducente avrà effettuato i prescritti periodi di interruzione o riposo. I registri di servizio devono essere esibiti anche agli organi di vigilanza stradale e non solo al personale della motorizzazione e della direzione provinciale del lavoro. Sale da 23 a 307 euro la sanzione per chi non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio. L'impresa che non osserva le disposizioni del regolamento 561/2006/CE (per i veicoli muniti di cronotachigrafo) o dell'accordo ATER (accordo europeo relativo ai trasporti internazionali su strada) del 1° luglio 1970, e l'impresa che non tiene i documenti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, subisce la sanzione amministrativa pecuniaria di 307 euro per ciascun dipendente al quale la violazione si riferisce. In caso di ripetute inadempienze, l'impresa che effettua il trasporto di persone o cose in conto proprio riceve una diffida a regolarizzare la posizione in un congruo termine. In caso di inadempienza alla diffida, scatta la sospensione da un mese a tre mesi del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto per il veicolo con il quale sono state commesse le infrazioni. Se in seguito si manifesterà ulteriormente la recidività, verrà disposta la decadenza o la revoca del provvedimento abilitativo o autorizzatorio al trasporto.

**Decurtazioni di punti.** Introdotta la decurtazione di due punti per le violazioni relative alle interruzioni. Invece, l'inosservanza dei periodi giornalieri di guida e riposo comporta delle penalità differenziate. Se la violazione è di oltre il 10% rispetto ai limiti temporali, la decurtazione di cinque punti per i veicoli muniti di cronotachigrafo e la diminuzione di due e cinque punti per i veicoli non muniti di cronotachigrafo se la violazione riguarda rispettivamente i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo. La diminuzione di dieci punti se la violazione è di oltre il 20% rispetto ai predetti periodi (per tutti i veicoli, con o senza cronotachigrafo). In caso di mancato rispetto dei limiti settimanali si applica, sia per i veicoli muniti di cronotachigrafo che per quelli sprovvisti, la decurtazione di uno e tre punti se la violazione è di oltre il 10% in rapporto rispettivamente ai periodi massimi di guida e ai periodi minimi di riposo. Scatterà il taglio di due o cinque punti se l'infrazione violazione supera di oltre il 20% rispettivamente i periodi massimi di guida o i periodi minimi di riposo.

**Pagamento immediato.** Per le violazioni relative ai tempi di guida e riposo, che si discostano del 10% o del 20% dai limiti giornalieri o settimanali, il conducente titolare di patente di categoria C,

C+E, D o D+E deve pagare subito la sanzione nelle mani dell'agente accertatore oppure versare a titolo di cauzione una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria, altrimenti scatta il fermo amministrativo del veicolo fino al versamento della cauzione e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.

**Incidenti stradali.** In caso di sinistro con danno a persone o a cose, l'organo di vigilanza stradale deve inviare la segnalazione all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, al fine di esaminare i dati sui tempi di guida e riposo dell'anno in corso.

Tempi di guida e riposo	norme in vigore	modifiche previste dalla riforma
Sanzioni pecuniarie	L'inosservanza dei tempi di guida e riposo comporta una sanzione di 150 euro	Vengono introdotte sanzioni differenziate (da un minimo di 38 euro a un massimo di 400 euro) in base alla durata della violazione (fino al 10%, oltre il 10%, oltre il 20%)
Decurtazioni di punti	L'inosservanza dei tempi di guida e riposo comporta la decurtazione di due punti	Vengono introdotte decurtazioni diversificate (da due a dieci punti) in base alla durata della violazione (fino al 10%, oltre il 10%, oltre il 20%)
Pagamento della sanzione	Per le violazioni dei tempi di guida e riposo superiori del 10% ai limiti prescritti non è consentito il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'agente accertatore, se il veicolo è immatricolato in Italia e il conducente è titolare di patente rilasciata dall'Italia o da un altro Stato membro dell'Unione Europea	Per le violazioni dei tempi di guida e riposo superiori del 10% ai limiti prescritti il conducente titolare di patente di categoria C, C+E, D o D+E deve pagare subito la sanzione nelle mani dell'agente accertatore oppure versare a titolo di cauzione una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria, altrimenti scatta il fermo amministrativo del veicolo.

## **CICLOMOTORI E MICROCAR**

**Stretta sulle elaborazioni.** Drastico inasprimento delle sanzioni per i ciclomotori maggiorati. Sale da 78 a 1.000 euro la multa per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori alterati, scatta la sanzione di 779 euro per chi effettua le alterazioni sui ciclomotori per aumentarne la velocità, mentre passa da 38 a 389 euro la sanzione per chi circola con un ciclomotore maggiorato. Un freno alla commercializzazione dei componenti dei veicoli in genere non approvati o omologati è rappresentato dalla nuova sanzione prevista dall'art. 77 cds, di 155 euro. Se si tratterà di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza o pneumatici non omologati la sanzione sarà elevata a 779 euro. In ogni caso i componenti taroccati, anche se installati sui veicoli, saranno soggetti a confisca amministrativa. Attenzione ai veicoli rumorosi ed inquinanti. Ad ogni controllo di polizia potrà scattare subito una sanzione di 78 euro. Lo prevederà il nuovo articolo 79/4° del codice, specificamente dedicato ad inasprire le sanzioni per chi trascura di mantenere in perfetta efficienza i dispositivi di scarico dei veicoli a motore. Punizioni più severe anche per i conducenti dei motorini e delle minicar truccate, con sanzioni da 389 euro. Infine per chi circolerà con un ciclomotore con targa non chiaramente leggibile la sanzione salirà da 23 a 78 euro. Novità importante, tutti i conducenti ed i passeggeri dei quadricicli leggeri dovranno utilizzare le cinture di sicurezza, laddove presenti a bordo del mezzo.

<b>Ciclomotori alterati</b>	389 euro per chi effettua le modifiche.	779 euro per chi effettua le modifiche.
	148 euro per chi guida il ciclomotore alterato.	389 euro per chi guida il ciclomotore alterato.
<b>Ciclomotori</b>	Prova pratica di guida dalla data di adozione delle disposizioni di cui all'art. 16 della direttiva 2006/126/CE.	Prova pratica di guida dal 19 gennaio 2011.
<b>Quadricicli leggeri</b>	Cinture di sicurezza non obbligatorie.	Cinture di sicurezza obbligatorie.

**Patentino ciclomotori.** Sarà più complesso conseguire il patentino per la guida del ciclomotore. Chi supera l'esame teorico dovrà superare anche una prova pratica di guida del ciclomotore. Nel programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida viene aggiunta una lezione teorica di almeno un'ora per l'acquisizione delle conoscenze minime sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Dal 19 gennaio 2011, con l'avvento della nuova patente europea, andrà definitivamente in soffitta il patentino. Da questa data è infatti previsto che i candidati alla guida dei ciclomotori effettuino anche una prova pratica di guida finalizzata all'ottenimento della nuova licenza ad hoc.

**A piedi ma non per tutti.** I soggetti ai quali sarà revocata la patente di guida non potranno conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. E nemmeno circolare con questi veicoli. Lo stabilisce il nuovo articolo 219 cds che unitamente al riformulato art. 219-bis allarga gli effetti punitivi per i conducenti più negligenti anche alla guida dei motorini. In pratica in caso di grave violazione commessa a bordo di un ciclomotore scatterà il ritiro, la sospensione o la revoca del patentino con conseguente divieto di circolazione. Oppure la semplice decurtazione di punteggio. Ma queste misure non sono immediatamente applicabili ai soggetti minorenni. Resta

invariata, infatti, la non assoggettabilità dei minori di 18 anni all'applicazione delle sanzioni amministrative. E questo determina conseguente disastrose anche sul fronte dell'efficacia deterrente delle sanzioni. Resterà in vigore anche l'eccezione prevista dall'art. 116 del codice stradale relativamente ai conducenti che subiranno la sospensione della patente per eccesso di velocità, entro 60 km/h dal limite. Per questi utenti stradali sarà ancora ammessa la circolazione in motorino e microcar nonostante la sospensione della licenza.

**Sanatoria per i motorini sequestrati nel 2006.** Scatta la sanatoria per i ciclomotori e i motoveicoli sequestrati, per alcune infrazioni commesse con i veicoli a due ruote fra il 2005 e il 2006. Il decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, come convertito dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005, aveva introdotto la previsione della confisca dei mezzi a due ruote in caso di violazioni amministrative del codice della strada consistenti nell'alterazione dei ciclomotori, nel trasporto di passeggeri in soprannumero sui motoveicoli, nel trasporto non conforme di persone, animali e oggetti sui veicoli a due ruote e nel mancato uso del casco protettivo. Successivamente il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 aveva modificato le predette regole prevedendo non più la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca, ma l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo; tuttavia, la legge di conversione n. 286 del 24 novembre 2006 non aveva previsto una disciplina transitoria per estendere ai procedimenti sanzionatori già avviati le nuove disposizioni più favorevoli. Ora, con la riforma del codice stradale, i ciclomotori e i motoveicoli sequestrati in forza del decreto legge n. 262/2005 e prima del 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 286/2006), che non siano stati definitivamente confiscati, verranno restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia.

## AUTOSCUOLE

**Nuove regole per l'apertura e la gestione.** La riforma prevede norme più stringenti per l'apertura di autoscuole. In particolare, diventa più rigoroso il requisito dell'esperienza professionale per chi presenterà la dichiarazione di inizio attività: l'esperienza biennale come insegnante di teoria e istruttore di guida deve essere stata maturata negli ultimi cinque anni. L'attività non potrà essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti; tale controllo verrà poi ripetuto almeno ogni tre anni.

Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri, le stesse autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.

I corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole sono organizzati dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale o dai soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori è sospeso da uno a tre mesi se il corso non si tiene regolarmente, da tre a sei mesi se il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico, da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle predette violazioni; In caso di ulteriori provvedimenti di sospensione, scatta l'inibizione alla prosecuzione dell'attività.



## LE NUOVE SANZIONI

**Smog, ordine e pulizia.** Raddoppia e passa a 155 euro la sanzione per gli autisti che non rispetteranno le limitazioni antismog imposte dai comuni. Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio il trasgressore sarà poi sottoposto anche alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Attenzione ad insozzare le strade gettando rifiuti ed oggetti dai veicoli. Con uno strano percorso normativo la sanzione amministrativa (dopo appena un anno dal precedente ritocco), viene ridotta da 500 a 100 euro. Un freno al frequente danneggiamento ed imbrattamento della segnaletica stradale potrà derivare, infine, dall'inasprimento delle sanzioni previste in materia dall'art. 38 del codice stradale. Non più 78 euro ma ben 389 euro di multa quindi anche per coloro che festeggiando un matrimonio addobberanno la segnaletica stradale con palloncini e cartelli.

**Soccorso di animali.** L'utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento dal quale derivi danno ad animali d'affezione, da reddito o protetti, dovrà fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso degli animali feriti. In mancanza, scatta la sanzione amministrativa del pagamento di 389 euro. Inoltre, le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Per l'inottemperanza prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di 78 euro.

**Revisioni con sanzioni semplificate.** Semplificato l'iter sanzionatorio per chi verrà pizzicato senza aver effettuato la prescritta revisione periodica dei veicoli a motore. Il documento di circolazione non sarà più ritirato dagli organi di polizia ma sullo stesso verrà annotata l'immediata sospensione della circolazione fino all'effettuazione della revisione. In buona sostanza l'agente dovrà scrivere sul libretto di circolazione che l'interessato è stato sanzionato per violazione del nuovo articolo 80 cds e che pertanto il veicolo potrà circolare solo per recarsi ad effettuare la visita e prova. Sanzioni molto severe per chi non rispetterà questa disposizione. Per i negligenti scatterà una sanzione minima di 1.842 euro oltre al fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni si applicherà la confisca del veicolo. Questa novità non si applicherà però in autostrada dove continuerà a valere la regola molto più severa prevista dall'art. 176 cds.

## **PUBBLICITÀ**

**Impianti pubblicitari abusivi.** In presenza di mezzi pubblicitari installati senza autorizzazione o non regolamentari, decorso inutilmente il termine della diffida, qualunque organi di vigilanza stradale potrà accedere sul fondo privato per effettuare la rimozione. Inoltre, se sono decorsi sessanta giorni dalla rimozione (per gli impianti su area pubblica) o dalla diffida (per gli impianti su area privata) senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno abbiano richiesto la restituzione dei mezzi pubblicitari rimossi, l'ente proprietario può disporne liberamente.

**Pubblicità sui veicoli.** Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Governo dovrà modificare l'art. 57 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada in modo tale da consentire la pubblicità non luminosa per conto di terzi anche sui veicoli appartenenti alle onlus, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 11 agosto 1991 e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni. Il Governo dovrà inoltre limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati.

**Deroghe alle distanze minime.** All'interno dei centri abitati, su qualunque tipo di strada e non più soltanto limitatamente alle strade urbane di quartiere e locali, i comuni potranno concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e nel rispetto dei divieti previsti dall'art. 23, c. 1, del codice della strada; viene meno anche la condizione delle "ragioni di interesse generale o di ordine tecnico".

**Ulteriori deroghe.** Successivamente all'emanazione di uno specifico decreto ministeriale, saranno consentiti, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

Le prescrizioni e i divieti, previsti dal settimo comma dell'art. 23 del codice della strada, con riferimenti alle forme di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, si applicheranno, in attesa di una revisione e di un aggiornamento di tali itinerari, si applicheranno alle strade classificate nei tipi A e B e, qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, alle strade classificate nel tipo C.

## LE ALTRE NOVITÀ

**Patenti estere.** Rimediando a un'infelice formulazione dell'art. 136, c. 6, del codice della strada, vengono finalmente individuate le sanzioni da applicare al conducente che, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, guida con la licenza di guida estera convertibile ma scaduta: in questo caso scattano le sanzioni dell'art. 116, cc. 13 e 18, previste con riferimento al il reato di guida di autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente. Se invece, pur essendo valida la patente estera, risulta essere scaduto il certificato di abilitazione professionale, la carta del conducente o un altro documento abilitativo straniero, si applicano le sanzioni dell'art. 116, cc. 15 e 17.

**Contrassegno per invalidi al restyling.** Torna il simbolo della carrozzella su fondo arancione sui contrassegni per invalidi rilasciati in base alle disposizioni del codice della strada. Invece restano ancora vietate le diciture dalle quali si può individuare la persona fisica interessata. Resta peraltro ancora inattuata da parte dell'Italia la raccomandazione 98/376/CE del 4 giugno 1998 dell'Unione Europea sull'adozione del modello comunitario uniforme del contrassegno di parcheggio per disabili. Gli Stati membri dell'Unione Europea che si conformano alla raccomandazione riconoscono la validità dei contrassegni per disabili rilasciati da un altro Stato membro. Invece l'Italia, non dando seguito alla predetta raccomandazione, continua a non riconoscere la validità dei contrassegni comunitari rilasciati dagli altri Paesi dell'Unione Europea.

**Ciclisti.** A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, i ciclisti, sia nelle ore serali e notturne fuori dei centri abitati che nelle gallerie, dovranno indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità con le caratteristiche tecniche definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2003 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2004).

Soppressa infine la controversa norma discriminatrice che prevedeva il ritiro, la sospensione o la revoca della patente e la decurtazione di punti anche quando le correlate infrazioni erano commesse dal conducente di veicoli per i quali non occorre la patente (art. 219-bis cds).

**Cinture di sicurezza.** Vengono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza anche i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.

**Casco elettronico e scatola nera.** Partirà la sperimentazione del casco elettronico e della scatola nera. Compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito il garante della privacy, direttive per prevedere in via sperimentale l'impiego del casco protettivo elettronico per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e l'equipaggiamento degli autoveicoli per i quali occorre la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto ("scatola nera") che rileva la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida e, in caso di incidente, ne ricostruisce la dinamica.

**Farmaci pericolosi per la guida.** Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici (specificamente elencati in un decreto ministeriali che dovrà essere emanato entro quattro mesi) che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti dovrà

essere riportato un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. Le imprese che producono i prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dovranno uniformarsi alle nuove disposizioni entro sei mesi dall'adozione del predetto decreto ministeriale; i prodotti farmaceutici confezionati prima di tale termine potranno essere distribuiti fino alla data di scadenza.

Se i prodotti farmaceutici saranno posti in commercio senza il pittogramma, scatterà per il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 25.000 euro.

## ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

ENTRATA IN VIGORE	NUOVE NORME
<p>Il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Ciclomotori: nuove sanzioni per le alterazioni e per la targa con dati non visibili.</p> <p>Ciclomotori: le sanzioni accessorie e le decurtazioni si applicano alla patente.</p> <p>Microcar: obbligo di usare le cinture di sicurezza.</p> <p>Patentino ciclomotori: iscrizione delle prescrizioni sull'obbligo di usare lenti o apparecchi correttivi.</p> <p>Patente a punti: le decurtazioni previste per il nuovo art. 186-bis (tasso alcolemico zero).</p> <p>Guida con alcol, tasso alcolemico zero, guida con droghe.</p> <p>Revoca della patente: divieto di conseguire il patentino dei ciclomotori e attesa di 2 anni per conseguire una nuova patente.</p>
<p>Decorsi i 15 giorni di pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.</p>	<p>Tutte le altre disposizioni.</p>
<p>Necessità di decreti o regolamenti attuativi e applicazioni ritardate delle norme.</p>	<p>Formalità per la trascrizione del trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo (<i>applicazione dal sesto mese successivo all'entrata in vigore di un regolamento che deve essere emanato entro 12 mesi</i>).</p> <p>Intestazioni fittizie (<i>uno o più decreti ministeriali</i>).</p> <p>Targa e certificato di circolazione dei ciclomotori (<i>decreto che calendarizza l'obbligo di sostituire – comunque entro 18 mesi - il contrassegno di identificazione e il certificato di idoneità</i>).</p> <p>Targhe personali (<i>applicazione dal sesto mese successivo all'entrata in vigore di un regolamento che deve essere emanato entro 12 mesi</i>).</p> <p>Niente targa ripetitrice dei rimorchi (<i>applicazione dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento del cds che deve essere emanato entro 60 giorni</i>).</p> <p>Guida accompagnata (<i>regolamento da emanare entro 4 mesi</i>).</p> <p>Limiti d'età per la patente (<i>decreto ministeriale da adottare entro 4 mesi</i>).</p> <p>Patentino ciclomotori: lezioni teoriche (<i>decreto ministeriale da adottare entro 120 giorni</i>).</p>

	<p>Patentino ciclomotori: prova pratica (<i>decreto ministeriale da adottare entro 120 giorni e applicazione dal 19.01.2011</i>).</p> <p>Limitazioni per i neopatentati (<i>dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge</i>).</p> <p>Esercitazioni di guida di notte o nelle autostrade (<i>decreto ministeriale</i>)</p> <p>Rinnovo della patente (<i>applicazione della'entrata in vigore di un decreto ministeriale da adottare entro 6 mesi</i>).</p> <p>Decurtazione di punti: recupero grazie ai corsi di guida sicura avanzata (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Decurtazione di punti: prova d'esame del corso per il recupero (<i>decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni</i>).</p> <p>Ripartizione dei proventi autovelox (<i>applicazione dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione di un decreto ministeriale</i>).</p> <p>Collocazione degli autovelox (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Casco conforme ai regolamenti dell'ufficio europeo delle nazioni unite (<i>applicazione dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore</i>).</p> <p>Ciclisti: giubbotto o bretelle retroriflettenti (<i>applicazione dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore</i>).</p> <p>Accertamenti guida con droga (<i>decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni</i>).</p> <p>Multa a rate (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Casco elettronico (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Scatola nera (<i>decreto ministeriale</i>).</p> <p>Autotrasportatori: certificazione assenza abuso di alcol e droghe (<i>decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni</i>).</p> <p>Semafori laser e tabelle countdown (<i>decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni</i>).</p>
--	--